

## TI\_GERICHTE 36.2001.31 vom 6. August 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-08-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_36.2001.31](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2001.31)

FR: TI\_GERICHTE 36.2001.31 du 6 août 2001

IT: TI\_GERICHTE 36.2001.31 del 6 agosto 2001

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Erwägungen

#### E. 21

agosto 2001 e non le ha impedito di disdire il rapporto di lavoro con scritto della fine di luglio 1998. La disdetta del rapporto di lavoro non appare dunque dovuta ad una forma di malattia che ha reso \_\_\_\_\_ inabile al lavoro, questo è dimostrato dal fatto che successivamente alla disdetta l'attrice ha continuato la sua attività lavorativa senza problema sino al 21 agosto 1998. La tesi dell'applicabilità dell'art. 7 cfr. 5 CGA non è sostenuta in maniera convinta nemmeno dall'assicurata che riconduce i motivi della rottura del rapporto d'impiego con il datore di lavoro ai suoi seri problemi di salute ma che non sostiene di avere \_\_\_\_\_ a causa della malattia che l'aveva condotta nel maggio 1998 dal dott. \_\_\_\_\_ (i cui termini sono anche descritti nel citato referto del dott. \_\_\_\_\_) interrotto l'esecuzione del lavoro per l'impossibilità derivante dalla malattia stessa. In altri termini \_\_\_\_\_ aveva un problema di salute evidenziato dal dott. \_\_\_\_\_ che non le ha impedito per mesi di esercitare il suo lavoro, ha ritenuto di disdire il suo contratto di lavoro quando non era malata o comunque impedita all'attività lavorativa (a luglio lavorava regolarmente) e, durante il periodo di disdetta del contratto si è trovata impossibilitata per malattia a lavorare. Va ancora evidenziato come la disdetta del contratto di lavoro non faccia riferimento alcuno alle condizioni di salute della signora \_\_\_\_\_ ma indichi "motivi personali" alla base della decisione. Dall'altra parte il dott. \_\_\_\_\_, incaricato dalla Cassa, ha visitato la paziente l'8 settembre 1998 e nel suo scritto 9 dicembre 1998 alla \_\_\_\_\_ egli rammenta \_\_\_\_\_ la presenza di una problematica socio-lavorativa con disdetta del contratto di lavoro, ciò che indizia altro motivo per la risoluzione del rapporto d'impiego. Sia come sia la malattia di cui all'attestazione doc. \_ del dott. \_\_\_\_\_ accertata il 18 ed il 25 maggio 1998 \_\_\_\_\_ non ha impedito all'assicurata di lavorare sino ad epoca successiva la disdetta del rapporto di lavoro. La malattia ha cagionato un impedimento al lavoro unicamente a partire dal 21 agosto 1998. Questa malattia non è quindi stata invalidante al punto di interrompere il lavoro. Il contratto è stato sciolto per volontà dell'assicurata a fronte, secondo suo dire dei disturbi di salute, secondo l'accertamento del dott. \_\_\_\_\_ da problematica socio-lavorativa.

Ne discende che le prestazioni massime cui l'assicurata può aspirare in caso di comprovata inabilità lavorativa successiva al 14 settembre 1998, data in cui \_\_\_\_\_ avrebbe dovuto ricominciare la sua attività secondo la Cassa, sono limitate alle indennità sino alla fine del mese di settembre 1998.

D'altra parte gli atti prodotti dalla stessa Cassa resistente indicano un intervento del dott. \_\_\_\_\_, incaricato dalla \_\_\_\_\_ che patrocinava gli interessi della signora \_\_\_\_\_. Dal rapporto del professionista, già medico di circondario dell'\_\_\_\_\_, si evince come ■In presenza di questa patologia■ (sindrome cervicale e predominante lombare con instabilità segmentale nonché spondilartrosi L5-S1 bilaterale, discopatia L5-S1 con minima protrusione discale dorsale mediana) ■è indubbio che la paziente possa soffrire di male alla schiena e presentare anche delle recrudescenze dei disturbi si possono presentare dei peggioramenti ■.

2.9. Alla luce di quanto precede la petizione va allora parzialmente accolta nel senso delle considerazioni che precedono. \_\_\_\_\_ dovrà quindi versare alla signora \_\_\_\_\_ le indennità giornaliere dovute per il periodo corrente tra il 14 settembre ed il 30 settembre 1998.

Visto l'esito della causa si giustifica l'attribuzione di ripetibili ridotte alla parte attrice, visto l'esito solo parzialmente favorevole, cifrate in CHF 200.-.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.